

FAQ	RISPOSTA
<p>I beneficiari della misura “Sostegno Familiare” di cui all’A.D. 1039/2023 possono fare domanda per la misura Patto di Cura 2025-2026?</p>	<p>Le due misure, entrambe rivolte a persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienti, sono incompatibili. Nell’ipotesi in cui il beneficiario del Sostegno Familiare 2023 presenti istanza per la misura Patto di Cura 2025 – 2026, vi sarà l’automatica decadenza dalla misura del Sostegno Familiare con decorrenza dalla data in cui l’Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, in qualità di ente istruttore procede ad ammettere il richiedente alla misura Patto di Cura.</p> <p>Esempio: L’Ambito Territoriale, accertata la presenza dei requisiti di ammissibilità e la conformità del contratto di lavoro, ammette in data 25 novembre 2025 il richiedente alla misura Patto di Cura. Fino alla data del 24 novembre percepirà il Sostegno Familiare e a far data dal 25 novembre percepirà il Patto di Cura.</p>
<p>I beneficiari della misura “Patto di Cura 2023-2024” di cui all’A.D. 1040/2023 possono fare domanda per la misura “Patto di Cura 2025-2026”?</p>	<p>Le due misure sono incompatibili. Nell’ipotesi in cui l’utente beneficiario del Patto di Cura 2023-2024 presenti istanza per la misura “Patto di Cura 2025 - 2026” lo stesso sarà dichiarato escluso dall’Ambito Territoriale Sociale/Consorzio, in qualità di ente istruttore.</p>
<p>Cosa si intende per Agenzie del Lavoro e come trovare Agenzia autorizzate a fornire questi servizi?</p>	<p>Per Agenzie del lavoro si intendono quelle autorizzate e iscritte all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Di seguito si riporta l’indirizzo web dell’Albo informativo:</p> <p>https://politicheattive.lavoro.gov.it/albi-informatici/</p>
<p>È possibile assumere anche un familiare convivente o non convivente con la persona in condizione di gravissima disabilità</p>	<p>L’Avviso della misura Patto di Cura non pone vincoli rispetto la persona da contrattualizzare per cui si rimanda alla normativa vigente in materia di lavoro.</p>
<p>Il contratto può essere stipulato anche successivamente alla presentazione dell’istanza?</p>	<p>Sì, la misura decorre dal 01.09.2025 se il contratto risulta già stipulato e conforme alle previsioni del paragrafo 7 dell’Avviso.</p> <p>Il contratto, in alternativa dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla richiesta di presentazione del contratto inviata dall’Ambito Territoriale Sociale/Consorzio e la misura decorrerà dalla data di efficacia dello stesso.</p>
<p>E’ sufficiente il possesso di certificazione di disabilità art. 3 comma 3 della L. 104/92 e il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento?</p>	<p>No, oltre all’indennità di accompagnamento occorre essere in possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:</p>

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
- h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Le condizioni sopra citate saranno valutate in sede di istruttoria dall'Unità di Valutazione Multidimensionale collocata presso il Distretto

	Socio – Sanitario, ad eccezione di coloro che sono stati già valutati per l'accesso alle misure Sostegno Familiare 2023 e Patto di Cura 2023.
Un soggetto fruitore di home care premium può presentare domanda di patto di cura o sono incompatibili?	Per la sovvenzione derivante dalla misura "Patto di Cura 2025 – 2026" vige il principio del divieto di doppio finanziamento, pertanto l'istante, in sede di presentazione della domanda, dovrà dichiarare che le spese legate all'assistenza non costituiscono oggetto di ulteriori contributi/finanziamenti erogati da altri Enti e si dovrà impegnare a non accedere per l'intera durata della misura ad altri finanziamenti pubblici connessi al contratto di lavoro. Pertanto, se il soggetto in questione, tramite l'intervento dell'home care premium, riceve contributi economici per pagare prestazioni di lavoro assistenziali non potrà percepire il Patto di Cura per la medesima prestazione.